

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

**VISTO** il Codice della Navigazione, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

**VISTO** il Regolamento E.N.A.C. "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale" edizione 1 del 18 novembre 2014, d'ora in poi "Regolamento AG";

**TENUTO CONTO** che, in conformità all'articolo 8 del decreto legislativo n. 250/1997, il decreto interdirigenziale del 29 ottobre 2003 n. 122, ha assegnato in uso gratuito all' E.N.A.C. i beni del demanio aeroportuale di Reggio Emilia;

**VISTA** l'istanza che la società Aeroporto di Reggio Emilia srl ha presentato in data 8 maggio 1998 ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al Decreto Interministeriale del Ministro dei Trasporti d'intesa con il Ministro del Tesoro del 12 novembre 1997, n. 521, corredata del piano programma d'intervento, comprendente il piano degli investimenti ed il piano economico finanziario;

**CONSIDERATO** che la società Aeroporto di Reggio Emilia srl, in ragione del tempo trascorso, ha presentato, in data 29 dicembre 2010 istanza ai sensi della Direttiva Ministero dei Trasporti n. 135/T del 12 settembre 2007 relativa all'affidamento della gestione totale ad aeroporti con traffico fino a 250.000 passeggeri o di sola aviazione generale nonché l'aggiornamento del programma d'intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario, redatto sulla base di dati aggiornati;

**VISTA** l'istanza che la società Aeroporto di Reggio Emilia srl ha presentato in data 5 maggio 2015 per l'affidamento in concessione della gestione dell'aeroporto di Reggio Emilia ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento AG;

**PRESO ATTO** della rinuncia alla richiesta di concessione formulata ai sensi del dell'articolo 7 del Regolamento di cui al Decreto Interministeriale del Ministro dei Trasporti d'intesa con il Ministro del Tesoro del 12 novembre 1997, n. 521, presentata dalla società Aeroporto di Reggio Emilia srl in data 5 maggio 2015, prot. n. 028.05.15 così come previsto dall'art. 6, comma 4 del Regolamento AG;

**TENUTO CONTO** che l'articolo 6 del Regolamento AG prevede il rilascio della concessione degli aeroporti per l'Aviazione Generale a mezzo affidamento diretto in favore del gestore parziale già autorizzato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 23 maggio 1997, n. 35, che abbia presentato istanza di affidamento in concessione ai sensi del regolamento medesimo, con contestuale formale rinuncia alla richiesta di concessione formulata ai sensi del D.M. n. 521/97;

**VISTA** la convenzione stipulata ai sensi del Regolamento AG con la società Aeroporto di Reggio Emilia srl in data 23 giugno 2015, per l'affidamento della concessione del sedime aeroportuale di Reggio Emilia;

**RITENUTO** di poter procedere all'affidamento della concessione per l'aviazione generale dell'aeroporto di Reggio Emilia avendo accertato il possesso da parte della società Aeroporto di Reggio Emilia srl dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento AG;

**DISPONE**

**Art. 1**

1. L'affidamento in concessione alla società Aeroporto di Reggio Emilia srl dell'aeroporto di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento ENAC " Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale" edizione 1 del 18 novembre 2014.
2. La durata dell'affidamento di cui al comma 1 è determinata in anni venti decorrenti dalla data del presente provvedimento ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla Convenzione stipulata tra l'E.N.A.C. e la società Aeroporto di Reggio Emilia srl in data 23 giugno 2015 – registro prot. n. 0067768/DG del 23 giugno 2015, resa esecutiva per effetto del presente provvedimento.

**Art. 2**

1. L'eventuale trasferimento dei beni demaniali dell'aeroporto di Reggio Emilia in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 comporterà il subentro della Regione o dell'Ente locale interessato in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, incluso il rapporto concessorio.

Dott. Alessio Quaranta

